



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3495/2022** promossa da:

*Controparte\_1*, (P.IVA.: *P.IVA\_1*), in persona del legale rappresentante  
*pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Argenio (C.F.: *CodiceFiscale\_1*,  
elettivamente domiciliata in Avellino, via E. Fioretti, n. 10, (*Email\_1*);

**OPPONENTE**

contro

*Controparte\_2*, (C.F.: *CodiceFiscale\_2*, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rita  
Martucci (C.F.: *CodiceFiscale\_3*), elettivamente domiciliato in Avellino, Corso Europa, n.  
102,  
(*Email\_2*);

**OPPOSTO**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la *Controparte\_1* ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 705/2022, emesso in data 03/07/2022 e notificato in data 06/07/2022, con il quale il Tribunale ingiungeva alla stessa il pagamento di € 45.000,00, oltre interessi legali come richiesti e fino all'effettiva corresponsione, nonché le spese della fase monitoria liquidate in euro 286,00 per spese vive, euro 1.305,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge, con attribuzione all'avvocato antistatario, a titolo di indennizzo per i postumi invalidanti conseguenti al sinistro del 13.6.2019, come quantificato all'esito di arbitrato irrituale,

come previsto dall'art. 6.19 della polizza stipulata tra le parti.

L'opponente ha eccepito la nullità della notifica del decreto ingiuntivo n. 705/2022 per violazione degli artt. 3 bis ed 11 della legge n. 53/94 e successive norme per assenza dell'attestazione di conformità oltre che l'annullabilità del lodo arbitrale irrituale per i motivi indicati nell'art. 808 ter c.p.c..

Nell'atto introduttivo, parte opponente ha premesso che nel lodo arbitrale predetto il principio del contraddittorio sarebbe stato osservato solo sotto il profilo formale, ma non sotto quello sostanziale per mancata la benché minima motivazione sulle assunte determinazioni, che ignoravano i numerosissimi sinistri ed infortuni che avevano interessato nel corso del tempo la persona del [...] CP-, oltre che l'assenza di accertamenti al fine di appurare l'eventuale sussistenza di postumi invalidanti conseguenti al sinistro del 13.6.2019. Evidenziava altresì che il lodo veniva adottato dal collegio arbitrale a maggioranza, e non ad unanimità, per la mancata adesione dell'arbitro dott.ssa Parte\_1 in palese violazione del principio del contraddittorio. Per l'effetto chiedeva di: *“- dichiarare la nullità della notifica del d.i. opposto per mancata apposizione dell'attestazione di conformità a corredo dei files allegati in formato digitale, notificati a mezzo pec del 6 luglio 2022; - pronunciare l'annullamento del lodo arbitrale irrituale, qui impugnato, per violazione del disposto dell'art. 808 ter, n. 5, cpc; - revocare il decreto ingiuntivo opposto; - rigettare qualsivoglia domanda proposta dal sig. Controparte\_2 nei confronti dell'opponente società; - con vittoria di spese di lite”*.

Si costituiva tempestivamente in giudizio Controparte\_2 contestando le avverse eccezioni, precisando che il lodo, avente natura di lodo irrituale, sia stato ritualmente pronunciato dal collegio arbitrale in ossequio al mandato conferito e così concludendo: *“affinché l'On. Tribunale adito, in funzione di Giudice Monocratico, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 705/2022 del Tribunale di Avellino e, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione, dichiarare lo stesso provvisoriamente esecutivo. Vinte le spese ed onorario di giudizio. Attribuzione”*.

Concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, il giudizio è stato istruito tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'assunzione delle prove orali, la causa è stata dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.10.2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.

\*\*\*

§ In merito alla eccepita nullità della notifica per assenza dell'attestazione di conformità, la stessa non consente di paralizzare la pretesa di pagamento, come già precedentemente osservato in sede di

concessione della provvisoria esecuzione, atteso che la giurisprudenza di merito ha escluso la nullità della notifica a mezzo pec del d.i. senza attestazione di conformità (Tribunale Bologna, sez. II, 15/04/2021, n. 997); in tal senso si richiamano i pronunciamenti della Cassazione civile, sez. I, 11/06/2019, n. 15712 e Sez. 6 3, Ordinanza n. 7610 del 18/03/2021, secondo la quale: *“Nel giudizio di cassazione, il difetto di asseverazione autografa in calce alla decisione impugnata ed alla relata di notificazione a mezzo PEC non comporta l'improcedibilità del ricorso ove, in base alla valutazione complessiva degli atti depositati, emerge in maniera inequivoca la volontà asseverativa, non essendo richiesta la contestualità della attestazione al deposito o l'unicità documentale con gli stessi atti di riferimento per la riconosciuta possibilità di compiere l'asseverazione sino all'udienza o alla discussione cartolare, secondo la giurisprudenza affermata nella transizione da processo analogico a processo compiutamente telematico presso la Corte di legittimità ”.*

Pertanto, l'omessa attestazione di conformità del decreto ingiuntivo non comporta nullità dello stesso, bensì una mera irregolarità, di talché l'eccezione va rigettata.

§ Non è in contestazione la qualifica dell'arbitrato per cui è causa come arbitrato c.d. irrituale.

Ciò si desume non solo dall'indicazione espressa del lodo “arbitrato irrituale” (art. 6.19 polizza infortuni), ma anche, in senso rilevante, sotto il profilo del comportamento complessivo delle parti nonché dalla concorde qualificazione data all'arbitrato dalle stesse parti nei loro rispettivi scritti difensivi.

L'arbitrato irrituale si caratterizza dalla circostanza che le parti intendono affidare all'arbitro, o ad un collegio arbitrale, la soluzione di controversie che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (cfr. Cass. 14972/2007).

Orbene, le motivazioni addotte dall'opponente attengono alla nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio ex art. 808 ter n.5 c.p.c., lamentando nello specifico la mancata valutazione della relazione della dott.ssa *Persona\_1* e dell'attestazione del Casellario Centrale Infortuni dell'Inail di *Controparte\_2*, la brevità della riunione arbitrale, la valutazione dell'arbitro dott.ssa *Per\_2* ancor prima della disamina della documentazione, la mancata ripetizione delle indagini strumentali da parte dell'arbitro *Per\_2* e del presidente, che ad opinione di parte opponente avrebbero comportato una lesione del principio di terzietà ed imparzialità, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.

La natura dell'arbitrato irrituale esclude l'impugnazione del lodo per *errores in iudicando*, restando preclusa ogni doglianza inerente ad eventuali errori ricadenti sulla valutazione dei fatti e delle prove,

sull'idoneità della decisione a comporre la controversia e sui profili di diritto della decisione (cfr. Cass. civ. n. 8010/90; Cass. civ. n. 9392/04).

Trattandosi di una decisione avente carattere negoziale, infatti, il lodo arbitrale irrituale non è soggetto alle ordinarie impugnazioni processuali, bensì a quelle dirette a porre rimedio ai vizi che possono inficiare ogni manifestazione di volontà, quali errore, violenza, dolo o incapacità delle parti che abbiano conferito l'incarico o degli arbitri.

È possibile impugnare un lodo arbitrale irrituale per violazione del principio del contraddittorio, la cui operatività, tuttavia, postula che le parti siano messe meramente in condizione di esprimere le loro pretese e le argomentazioni addotte a sostegno dei loro assunti (cfr. Cass. civ. n. 2650/92; Cass. civ. n. 3975/04).

Inoltre, l'arbitrato irrituale non si articola necessariamente in forme rigorose e fasi progressive, neanche con riferimento al potere delle parti di presentare documenti e memorie o di esporre repliche alle avverse deduzioni, ma richiede solamente che sia assicurata la possibilità di conoscere le rispettive ragioni e di difendersi, in modo che ciascuna parte abbia la possibilità di farle valere le proprie pretese e di contrastare quelle altrui: *"In tema di arbitrato, qualora le parti non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengono più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispetto dell'inderogabile principio del contraddittorio, posto dall'articolo 101 c.p.c., il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell'istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse"* (Cass. civ. sez. I, 21/02/2019, n. 5243); *"Il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo nel conferimento dell'incarico arbitrale; esso deve, comunque essere condotto nel rispetto delle norme di ordine pubblico, che fissano i principi cardine del processo, di rango costituzionale, come il principio del contraddittorio, rafforzato dalla specifica previsione della lesione di tale principio come motivo di nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., comma 9"* (Cass., Sez. 1, n. 1799972013; Cass. Sez. 1, n. 4808/2014).

Le regole di procedura che gli arbitri utilizzano, pertanto, non hanno altro significato se non quello di garantire il rispetto del principio del contraddittorio, nel senso limitato, ossia di assicurare alle parti la

possibilità di far valere le rispettive ragioni, la cui violazione rileva quando la stessa si sia trasfusa in un errore che abbia inficiato la volontà contrattuale espressa dagli arbitri (cfr. Cass. civ. n. 3399/2003).

L'impugnazione di un lodo arbitrale irrituale, infatti, presuppone che, qualora sia lamentata la violazione del principio del contraddittorio, sia dimostrato, in concreto, che tale violazione abbia avuto incidenza sull'apprezzamento della realtà richiesto agli arbitri, nel senso che abbia comportato un vero e proprio errore nell'apprezzamento di essa, derivante dall'impossibilità che una o più parti abbiano avuto, lungi da precipue regole procedurali, di far valere le proprie ragioni.

Quanto alla lamentata violazione del contraddittorio, anche la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che essa può dar causa alla invalidità del lodo arbitrale nella misura in cui costituisca violazione del mandato arbitrale, e che rileva esclusivamente *“ai fini dell'impugnazione del lodo ex art. 1429 c.c., cioè come errore che, muovendo dalla violazione dei limiti del mandato conferito agli arbitri, abbia inficiato la volontà contrattuale espressa da questi ultimi”* (cfr. Cass. n. 595/1992; Cass. n. 1097/2016) e che la parte ha comunque l'onere di dimostrare in concreto l'errore nell'apprezzamento della realtà nel quale gli arbitri sarebbero incorsi in ragione del mancato rispetto del contraddittorio (cfr. Cass. n. 15353/2004).

Per la sua natura volta ad integrare una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto, il lodo irrituale è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare detta manifestazione di volontà: peraltro l'errore del giudizio arbitrale, deducibile in sede impugnatoria, per essere rilevante, deve integrare gli estremi dell'essenzialità e riconoscibilità di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ., mentre non rileva l'errore commesso dagli arbitri con riferimento alla determinazione adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25268/2009).

L'art. 1428 cod. civ. dispone che l'errore rilevante deve essere sostanziale, cioè essenziale e riconoscibile e secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, gli arbitri devono essere incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti i fatti dedotti.

Da ciò deriva che il lodo irrituale non è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale, né a maggior ragione per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e comunque non conforme alle aspettative della parte impugnante (Cass. 11678/2001; 2802/1995; 8046/1994; 12725/1992).

Sulla base di tali principi deve constatarsi che i vizi denunciati dalla parte ricorrente, ancorché lamentati come errori di fatto, si risolvono in realtà in mere critiche alle conclusioni a cui sono pervenuti gli arbitri.

L'opponente censura la valutazione degli elementi di prova compiuta dagli arbitri, ma ciò costituisce il punto d'arrivo di un'indagine ermeneutica, e non la conseguenza di fatti o di circostanze in realtà insussistenti, essendo chiaro che gli arbitri sono stati ritualmente nominati da ciascuna parte ed hanno nominato congiuntamente un presidente, come emerso pacificamente dagli atti; non è stato dedotto che abbiano riscontrato dati materiali diversi da quelli ad essi sottoposti dalle parti, ma che li hanno interpretati in un modo che l'opponente ritiene erroneo.

Quanto ai profili dedotti dall'opponente a sostegno della propria richiesta di annullamento, non sono emerse con la necessaria chiarezza ragioni che possano condurre a ritenere che detti presunti vizi siano essenziali ovvero incidenti in maniera necessaria sul processo formativo della volontà del collegio. Né l'escussione della dott.ssa Pt\_1 avrebbe potuto fornito ulteriori elementi idonei a contestare il processo decisionale, poiché la produzione della scheda infortuni, non considerata dagli arbitri per la formazione della decisione, non è stata ritenuta a maggioranza come ostativa alla liquidazione del danno, e la circostanza, ove pure ritenuta provata, che sia stata esibita agli arbitri, avvalora la valutazione di irrilevanza che ne ha fatto il Collegio, evenienza che, se pur censurabile quale errore nella valutazione, non assurge ad un errore di fatto e non può pertanto portare all'annullamento del lodo.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la volontà arbitrale non risulta inficiata da errore e da travisamento dei fatti nei termini prospettati dall'opponente, sicché la domanda volta ad ottenere l'invalidità del lodo va respinta, con conferma del decreto ingiuntivo n. 705/2022.

§ Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 55/14, tenuto conto della natura e del valore della causa.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 705/2022;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in euro 2.906,00 per onorari oltre accessori di legge, con attribuzione.

AVELLINO, 21 gennaio 2026

Il Giudice  
dott.ssa Aureliana Di Matteo